

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2009, n. 1551

**Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10, articolo 20, comma 1. Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI. Determinazione delle modalità e dei criteri di accesso.**

La Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue.

1. L'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) ha istituito un fondo denominato "Fondo di Rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI".
2. Detto Fondo è destinato a supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale di cui alla Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale).
3. L'articolo 20, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 affida alla Giunta Regionale il compito di disporre le modalità ed i criteri per l'accesso al Fondo.
4. Appare, pertanto, opportuno disciplinare l'accesso al Fondo ed, in tal senso, è stato predisposto il documento allegato denominato "Fondo di Rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI. Modalità e criteri di accesso", del quale la Vicepresidente relatore dà lettura.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio della regionale.

La Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a), f) e k) della L.R. n. 7/1997.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione della Vicepresidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area competente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di approvare la relazione;
- di approvare le Modalità ed i Criteri di accesso al Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi delle Aree per lo Sviluppo Industriale come definiti nel documento allegato, che forma parte integrante del presente atto;
- di disporre che la presente deliberazione sia notificata da parte dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo;
- di disporre la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



**REGIONE PUGLIA**

**Fondo di rotazione per l'attuazione dei piani di ripianamento dei  
Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale. Modalità e Criteri di Accesso**

**§ 1.** L'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) ha istituito un fondo denominato "Fondo di Rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei Consorzi ASI" (d'ora in poi anche *Fondo*).

Detto *Fondo* è destinato a supportare le operazioni di ristrutturazione finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale di cui alla Legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale).

L'articolo 20, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 affida alla Giunta Regionale il compito di disporre le modalità ed i criteri per l'accesso al *Fondo*.

**§ 2.** Possono fare domanda di accesso alle risorse del *Fondo* i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale della Regione Puglia che, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10, risultano aver approvato il programma di ripianamento di cui all'articolo 18 comma 5 della Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 2.

**§ 3.** I Consorzi che intendono accedere ai benefici del Fondo devono indirizzare - entro il 15 ottobre 2009 - apposita domanda alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo. Alla domanda devono essere allegati:

- i documenti comprovanti l'osservanza degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 2/2007;
- il piano di risanamento aggiornato alla data del 30 giugno 2009;
- l'elenco di tutti i debiti del consorzio con l'esposizione del valore nominale e di quello definito o definibile a saldo e stralcio della posizione debitoria;
- le fonti di finanziamento alle quali il consorzio intende attingere per il ripianamento complessivo e definitivo delle passività risultanti dal piano di cui all'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale 8 marzo 2007, n. 2, aggiornato alla data del 30 giugno, le relative garanzie offerte e le modalità di rimborso;
- il piano di ammortamento proposto.

**§ 4.** L'istruttoria della domanda è di competenza dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo. Essa deve accertare la idoneità del Programma al ripianamento complessivo e definitivo delle esposizioni debitorie dei proponenti e la finalizzazione del programma stesso al rilancio dell'attività consortile. A tal fine gli uffici potranno richiedere specifici approfondimenti istruttori.

**§ 5.** Sull'ammissibilità della domanda di accesso al *Fondo* provvede la Giunta Regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica. La deliberazione di ammissione individua le eventuali garanzie cui sottoporre l'accesso al *Fondo*, a norma della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10.

In caso di pluralità di domande ammissibili, la Giunta, al fine di garantire un efficace accesso al *Fondo* da parte di tutti i consorzi proponenti, provvede a ripartire tra gli istanti una quota pari ai 3/5 dell'intero importo concesso. Il residuo dell'agevolazione

riconosciuta a tutti i proponenti è ripartito tra le istanze ammesse in proporzione all'entità dei debiti da ripianare.

**§ 6.** Il Servizio regionale competente provvede alla concessione dell'agevolazione con atto dirigenziale.

L'atto di concessione contiene le condizioni cui è sottoposto il Consorzio per l'accesso al *Fondo* e per il mantenimento della agevolazione. L'atto contiene altresì la disciplina del rimborso, il periodo di ammortamento (non superiore a 10 anni), l'eventuale preammortamento (non superiore a 3 anni), nonché le conseguenze dell'eventuale inadempimento.

L'erogazione dell'agevolazione, in tutto o in parte, potrà essere disposta, su espressa indicazione del Consorzio direttamente ai beneficiari individuati.

**§ 7.** Il rimborso non è assoggettato ad interessi.

Le somme rimborsate andranno a ripristinare l'entità del *Fondo*.

Il ritardato pagamento delle rate di rimborso determinerà l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento maggiorato di 3 punti percentuali.

**§ 8.** La Regione Puglia, anche mediante soggetto in house providing appositamente convenzionato, può disporre in qualsiasi momento le ispezioni e verifiche ritenute opportune al fine del rispetto della normativa ed il mantenimento delle condizioni che hanno determinato l'erogazione.

**§ 9.** Il fondo di rotazione ha una entità iniziale di euro 5.000.000,00. Mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione della Regione, la dotazione potrà essere ulteriormente aumentata.